

# **COMUNE DI COLMURANO**

*Provincia di Macerata*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

- Art. 1** Istituzione del Comitato
- Art. 2** Finalità
- Art. 3** Composizione e nomina del Comitato
- Art. 4** Durata in carica – Decadenza – Sostituzioni
- Art. 5** Sede e funzionamento del Comitato
- Art. 6** Rapporto con la contrattazione decentrata
- Art. 7** Informazione

## **Art. 1 - Istituzione del Comitato**

1. È istituito, in questo Comune, ai sensi del combinato disposto dell'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell'art. 19, comma 2 del CCNL 14 settembre 2000 e dell'art. 8 del CCNL 22 gennaio 2004, il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni».

## **Art. 2 - Finalità**

1. Ai sensi dell'art. 57, comma 03, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come inserito dall'art. 21, comma 1, lettera a) dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, il Comitato di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
2. In particolare:
  - a) svolge, con specifico riferimento alla realtà locale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante:  
*«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246.»;*
  - b) individua i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell'andamento dell'occupazione femminile in ambito locale, anche con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
  - c) promuove interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
  - d) propone iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l'elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali.

## **Art. 3 - Composizione e nomina del Comitato**

1. Il Comitato è composto:
  - a) da un rappresentante del comune, nominato dalla Giunta Comunale, con funzioni di presidente;
  - b) da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello amministrativo;
  - c) da funzionari in rappresentanza del Comune, in numero pari ai componenti designati dalle organizzazioni di cui alla precedente lettera b);
2. Con le stesse modalità è designato un numero pari di supplenti;
3. La nomina del Comitato è disposta, con provvedimento del Segretario Comunale.

## **Art. 4 - Durata in carica – Decadenza - Sostituzioni**

1. Il Comitato rimane in carica per un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I loro componenti possono essere rinnovati per una sola volta.
2. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di 4 riunioni consecutive, decadono dalla nomina.
3. I componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti con i soggetti indicati dagli organismi che li hanno designati. I nuovi componenti rimangono in carica fino all' scadenza del Comitato.

### **Art. 5 - Sede e funzionamento del Comitato**

1. Il Comitato ha sede presso il Comune. L'Amministrazione Comunale garantisce la sede di riunione, gli strumenti organizzativi e finanziari necessari alle attività del Comitato e quant'altro necessario al suo buon funzionamento.
2. Il Comitato si riunisce trimestralmente o su richiesta di almeno tre componenti. La convocazione è effettuata per iscritto almeno 7 giorni prima dal Presidente. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti espressi dai presenti.
3. Per ogni riunione è redatto un verbale. Il verbale della riunione deve contenere l'elenco dei presenti, l'ordine del giorno, le decisioni assunte con le relative motivazioni.
4. L'Amministrazione comunale fornisce al Comitato tutti gli atti, le informazioni e la documentazione occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti.
5. L'attività svolta dai componenti il Comitato è considerata, ad ogni effetto, orario di lavoro.
6. Rientra nelle attività del Comitato la partecipazione a corsi, seminari e convegni su temi attinenti le proprie competenze.
7. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti/e.
8. Il Comitato ha facoltà di organizzare, in orario di lavoro, incontri con i dipendenti, fino ad un massimo di tre incontri all'anno, dandone preavviso all'Amministrazione almeno 15 giorni prima dell'iniziativa.
9. L'Amministrazione autorizza i dipendenti interessati a partecipare agli incontri.

### **Art. 6 - Rapporto con la contrattazione decentrata**

1. L'Amministrazione assicura al Comitato l'informazione preventiva sugli argomenti oggetto della contrattazione decentrata e la trasmissione tempestiva dei documenti preparatori.
2. Il Comitato può formulare alla delegazione trattante proposte inerenti la sua attività, tese a creare condizioni di pari opportunità di natura di semplice indicazione.
3. Le proposte di cui al comma 2 dovranno essere predisposte in forma scritta e comprenderanno eventuali pareri discordanti espressi dai componenti.
4. Rispetto alle proposte formulate dal Comitato la delegazione trattante, in caso di diversa decisione, fornirà relative motivazioni per iscritto o tramite incontro.

### **Art. 7 - Informazione**

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire la massima informazione e diffusione dei principi, degli obiettivi e degli interventi del Comitato, al fine di promuovere e consolidare una gestione delle risorse umane coerente con i principi delle pari opportunità e della differenza di genere.